



FRANCVS LOVIGNANA
DEI ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA
EPISCOPVS AVGVSTANVS

STATUTO

del Consiglio pastorale diocesano della diocesi di Aosta

approvato il 1° gennaio 1998 e modificato il 1° febbraio 2009 e il 16 ottobre 2017

1. Costituzione, natura e compiti

- 1.1. A norma del diritto universale e particolare, nella Diocesi di Aosta è costituito il Consiglio Pastorale Diocesano.
- 1.2. Il Consiglio pastorale diocesano è un organo collegiale consultivo del Vescovo. Ad esso spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi.

2. Composizione

- 2.1. Il Consiglio pastorale diocesano è composto da Presbiteri, Diaconi, Membri di Istituti di vita consacrata e Laici.
- 2.2. I Fedeli designati al Consiglio siano persone in piena comunione con la Chiesa e vengano scelti in modo che attraverso di loro sia rappresentata tutta la Diocesi, tenendo presenti le zone, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati.
- 2.3. Il Consiglio pastorale diocesano è composto da membri di diritto, da membri eletti e da membri designati dal Vescovo.
- 2.4. Sono membri di diritto:
 - il Vicario generale
 - i Vicari zionali

- il Rettore del Seminario
- il Segretario del Consiglio presbiterale
- il Segretario della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
- i Responsabili degli Uffici pastorali diocesani
- il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica.

2.5. Sono membri eletti:

- quattro Laici eletti da ogni Zona pastorale
- tre giovani di età compresa tra i diciotto e i trenta anni, eletti attraverso il Coordinamento diocesano di pastorale giovanile
- due Laici eletti dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
- una Religiosa eletta da tutte le Religiose operanti in Diocesi
- un Religioso eletto da tutti i Religiosi operanti in Diocesi
- un Diacono eletto dalla Comunità diaconale.

2.6. Il Vescovo designa liberamente altri fedeli, soprattutto Laici.

3. Elezioni

3.1. Il Vescovo con proprio decreto fissa tempi e modalità delle elezioni richieste per la composizione del Consiglio pastorale diocesano.

4. Durata

4.1. Il Consiglio pastorale diocesano dura in carica cinque anni. Quando la Sede diviene vacante, il Consiglio cessa.

5. Dimissioni, decadenza e sostituzione dei Consiglieri

5.1. I Consiglieri cessano dal loro incarico per le dimissioni accettate dal Vescovo. A prudente giudizio del Vescovo, possono essere dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive non giustificate o per inabilità permanente o per altri gravi motivi.

5.2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Consiglio, egli viene sostituito come segue: se eletto, dal primo escluso; se di diritto, da chi subentra nell'Ufficio; se designato dal Vescovo, da una eventuale nuova designazione.

5.3. Il Vescovo, con suo decreto, formalizza le dimissioni o la decadenza e l'eventuale sostituzione di un membro del Consiglio pastorale diocesano e le medesime diventano esecutive solo alla data del decreto stesso.

6. Funzionamento

- 6.1. Spetta al Vescovo convocare il Consiglio, presiederlo, disporre lo svolgimento dei lavori con la formulazione dell'ordine del giorno ed accogliere eventuali questioni proposte dai membri.
- 6.2. La convocazione è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
- 6.3. Il Consiglio pastorale diocesano si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Vescovo lo ritenga opportuno oppure venga richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio.
- 6.4. La riunione del Consiglio è valida con la presenza di almeno due terzi dei membri.
- 6.5. Su ogni materia sottoposta al suo esame, il Consiglio pastorale diocesano elabora un parere, anche articolato, da consegnare al Vescovo.
- 6.6. Il Consiglio esprime il proprio parere attenendosi alle disposizioni del diritto universale, cercando la massima convergenza possibile, come si addice ad un organismo di comunione.
- 6.7. Gli atti ufficiali del Consiglio sono pubblicati sul Bollettino diocesano. Il Vescovo giudica dell'opportunità di rendere pubblici altri documenti interni del Consiglio e dell'opportunità di prese di posizione o dichiarazioni ufficiali del Consiglio.
- 6.8. Il presente Statuto potrà essere integrato da un Regolamento per il funzionamento del Consiglio pastorale diocesano.

7. Organi del CPD

- 7.1. All'interno del Consiglio pastorale diocesano viene costituita una Segreteria con compiti di coordinare, verbalizzare e dirigere i lavori del Consiglio medesimo.
- 7.2. La Segreteria è composta da un Segretario laico e un Moderatore scelti dal Vescovo e da due membri eletti dal Consiglio.

8. Norme finali

- 8.1. Per tutto quanto non esplicitamente stabilito dal presente Statuto si rimanda al *Codice di Diritto canonico*.



FRANCUS LOVIGNANA
DEI ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA
EPISCOPUS AVGVSTANVS

prot. MA56/17

Visto lo Statuto del Consiglio pastorale diocesano approvato dal Vescovo Mons. Giuseppe Anfossi in data 1° gennaio 1998 e modificato con decreto del 1° febbraio 2009,

Considerando che il 31 dicembre 2017 giunge a scadenza il Consiglio pastorale diocesano costituito per un quinquennio con decreto del 28 gennaio 2013,


Dovendo provvedere all'elezione e alla costituzione del nuovo Consiglio,
a norma del canone 513 del *Codice di Diritto canonico*, con il presente decreto,

approvo

le modifiche apportate ai numeri 2.4., 2.5. e 5.2. dello Statuto che d'ora innanzi si leggerà nella forma allegata al presente decreto.

Dato in Aosta, Palazzo vescovile, il 16 ottobre 2017
nella memoria di Santa Margherita Maria Alacoque, vergine




Franco Lovignana, vescovo


Can. Carmelo Pellicone, cancelliere